

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3331 del 10/06/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "LODI Spa" - Fabbrico.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3455 del 10/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.35513/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**LODI Spa**" - **Fabbrico**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-1893 del 02/04/2024 adottata da Arpae per la Ditta "LODI Spa" che svolge attività di carpenteria metallica nello stabilimento ubicato in comune di Fabbrico – Via della Costituzione n.146-148 - provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di modifica della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**LODI Spa**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Fabbrico – Via della Costituzione n.146-148** - provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **carpenteria metallica leggera per macchine agricole, trattori e macchine movimento terra** acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 190345 del 22/10/2024 e la successiva documentazione integrativa acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 218262 del 03/12/2024;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che:

- per la matrice scarichi idrici, l'istanza di modifica è relativa all'aggiunta, a quelli precedentemente autorizzati, di un nuovo punto di scarico S10, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue di rigenerazione dell'addolcitore e di condensa della caldaia, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici, originate da un fabbricato di nuova acquisizione, sito in Via della Costituzione n.132 nel comune di Fabbrico, all'interno del quale la Ditta intende spostare alcune attività aziendali precedentemente svolte nei fabbricati adiacenti;
- per i reflui di rigenerazione dell'addolcitore e di condensa della caldaia la Ditta ha chiesto l'assimilazione quali-quantitativa, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs.152/06 e parte 5 della DGR 1053/03;

Precisato che le acque meteoriche "pulite" dei pluviali e di parte del piazzale a servizio del nuovo fabbricato, non soggette alla disciplina della DGR 286/2005, sono recapitate in pubblica fognatura separatamente nel punto di scarico S9 e, non essendo oggetto di autorizzazione espressa, non sono ricomprese nel presente Atto;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/207645 del 18/11/2024, relativa alla matrice emissioni in atmosfera integrato con successiva nota acquisita al PG/85177 del 08/05/2025;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Fabbrico con atto PG/212165 del 22/11/2024;
- il nulla osta del Comune di Fabbrico al prot. n. 212165 del 22/11/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente allo scarico S10 di acque reflue industriali assimilate quali/quantitativamente alle domestiche in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio Srl RA002105-2024-P del 19/11/2024;

Richiamato che relativamente agli scarichi S6 ed S8, di acque reflue industriali, ed S7, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità-quantità, per i quali la Ditta non ha apportato cambiamenti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, il Comune di Fabbrico, aveva rilasciato il proprio nulla osta allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 48385 del 13/03/2024 sulla base dei pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio Srl n.RA000291-2024-P del 05/03/2024 (scarichi industriali S6 e S8) e n.RA000292-2024-P del 05/03/2024 (scarico assimilato S7), di cui si confermano le prescrizioni che verranno pertanto ricomprese nel presente Atto;

Dato atto che relativamente alle matrici ambientali emissioni in atmosfera, scarichi e rumore le modifiche richieste dalla Ditta si configurano come sostanziali e pertanto si procede all'adozione del presente Atto ove vengono aggiornati i corrispondenti Allegati, per le stesse modifiche introdotte;

Dato atto altresì, nello specifico, che sulla base del precedente nulla osta del Comune di Fabbrico (rif. prot Arpae n. 48385 del 13/03/2024) e del parere del Gestore (rif. RA000292-2024-P del 05/03/2024), lo scarico delle acque reflue del lavandino-lavamani presente nel laboratorio controllo qualità, recapitante nel punto S7, era già stato assimilato quali-quantitativamente al domestico, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/06 e parte 5 della DGR 1053/03, come esplicitato nel precedente Atto DET-AMB-2024-1893 del 02/04/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

•

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di dare atto che, sulla base del nulla osta del Comune e del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato in premessa richiamati, le acque reflue dell'addolcitore e di condensa della caldaia prodotte nel fabbricato di nuova acquisizione, recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S10, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2) di dare atto che, sulla base dei nulla osta del Comune e dei pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato in premessa richiamati, le acque reflue industriali costituite dalle acque derivanti dal lavandino del laboratorio controllo qualità, recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S7 e già autorizzate con precedente Atto DET-AMB-2024-1893 del 02/04/2024, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

3) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**LODI Spa**" ubicato nel comune di **Fabbrico – Via della Costituzione n.146-148** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarichi S6 ed S8 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Scarichi S7 ed S10 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) che gli allegati della presente autorizzazione sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2024-1893 del 02/04/2024 adottato da Arpae e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Correggio in data **11/04/2024**, di cui resta valida la durata di 15 (quindici) anni.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta “**LODI Spa**” è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **carpenteria metallica leggera per macchine agricole, trattori e macchine movimento terra** svolta nell’impianto ubicato in Comune di **Fabbrico – Via della Costituzione n.146-148** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.39 – LAVORAZIONI MECCANICHE
EMISSIONE N.40 – SBAVATURA MANUALE PEZZI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall’Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **01 Settembre 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **08 Settembre 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	14000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E3	GRANIGLIATRICE	14000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E11÷E13	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	12000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E14	ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	(*)
E15	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E16	ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA MANUALE	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E17	SFIATO IMPIANTO PROVE NEBBIE SALINE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E18	ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E27	BRUCIATORE DA 120 KW RISCALDAMENTO VASCA SGRASSAGGIO ACIDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E28	TUNNEL DI SGRASSAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Fosfati (PO4)	5	
E29	TUNNEL DI CATAFORESI	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E30	TUNNEL DI POST-CATAFORESI	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E31	TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE VERNICE E BRUCIATORE DA 450 Kw	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot non metanici)	3 50	
E32	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E33	CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	5	
E34	TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE VERNICE E BRUCIATORE DA 450 Kw	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot non metanici)	3 50	
E35	FORNO DI TERMOSVERNICIATURA	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot non metanici) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	50 50 500 1700	
E36	LABORATORIO CONTROLLO QUALITA' VERNICIATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E37	LABORATORIO PROVE DI COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E38	SCARICO IDROPULTRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E39	LAVORAZIONI MECCANICHE	6500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie oleose	10	
E40	SBAVATURA MANUALE PEZZI	5500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	

(*) La Ditta è tenuta, prima dell'installazione del secondo robot di saldatura, a darne comunicazione a mezzo PEC alla Scrivente e al Comune di Fabbrico e ad effettuare successivamente una nuova messa a regime della stessa.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, dei fosfati, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, dei COV (Come C-Tot) e dei COV (Come C-Tot non metanici) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta, prima dell'installazione del secondo robot di saldatura, collegato all'emissione E14 a darne comunicazione a mezzo PEC alla Scrivente e al Comune di Fabbrico e ad effettuare una nuova messa a regime della stessa. Copia delle analisi dovranno essere trasmesse alla Scrivente e al Comune di Fabbrico.

3) L'attività di cataforesi deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;

4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4-0,6 m/s
- applicazione automatica 0,3-0,4 m/s

5) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa nella fase solvente.

6) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

7) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a **222 Kg**.

8) **I consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

9) L'attività di sverniciatura (E35) può essere ammessa solo se svolta in appositi forni;

10) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

- Velocità ingresso fumi	10 m/sec
- Temperatura esercizio	1223 K
- Tempo di permanenza	2 s
- Ossigeno libero nei fumi	6 %

11) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.34 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 3 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 35 - 39 - 40.

12) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

13) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

14) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

15) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

16) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

17) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

18) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

20) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.190345 del 22/10/2024 e la successiva documentazione integrativa acquisita agli atti di Arpae con prot.n.218262 del 03/12/2024.

21) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Scarichi S6 ed S8 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Nei fabbricati ubicati in Via della Costituzione 146-148 e 138 a Fabbrico (RE), l'Azienda effettua la produzione di particolari meccanici per il settore agricolo, industriale e delle costruzioni, attraverso diverse fasi produttive incentrate sulle lavorazioni meccaniche, la carpenteria e la finitura sia meccanica che chimica, fino ad arrivare alla verniciatura, al termine della quale i particolari possono essere stoccati e quindi consegnati. L'istanza di modifica di autorizzazione allo scarico è stata presentata a seguito dell'acquisizione di un nuovo fabbricato adiacente a quelli già in uso, sito in via della Costituzione n.132, dove la Ditta intende spostare alcune attività aziendali.

Oggetto del presente allegato sono gli scarichi S6 ed S8, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali che non hanno subito cambiamenti rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Atto di AUA DET-AMB-2024-1893 del 02/04/2024.

Scarico S6

Nello scarico S6 confluiscono:

- le acque di condensa dei compressori e della nebbia salina,
- le acque reflue del lavandino/lavamani a servizio del reparto metrologico,
- le acque reflue provenienti da parte dei servizi igienici aziendali
- le acque meteoriche "pulite" provenienti dalle caditoie e dai pluviali di parte dei fabbricati aziendali

Prima dell'immissione in pubblica fognatura tali acque non sono sottoposte a trattamento depurativo.

Scarico S8

Nello scarico S8 confluiscono:

- i reflui del tunnel di pre-lavaggio dei pezzi
- le acque reflue prodotte dall'impianto di trattamento chimico fisico a servizio del lavaggio e della verniciatura per cataforesi
- i reflui prodotti dall'impianto di osmosi inversa e dall'addolcitore
- le acque reflue domestiche dei servizi igienici provenienti dal magazzino di via Costituzione n.138
- le acque meteoriche "pulite" provenienti dalle caditoie e dai pluviali dei fabbricati adibiti a verniciatura e del magazzino di via Costituzione n.138

Il tunnel di pre-lavaggio dei pezzi, inserito in linea tra la granigliatrice e l'impianto di sgrassaggio della verniciatura per cataforesi, ha la funzione di eliminare la polvere lasciata sui pezzi dalla pallinatrice, evitando che si depositi nelle vasche di sgrassaggio del tunnel successivo, sporcandola prematuramente con la necessità di fermare l'impianto per la sostituzione.

Il tunnel di lavaggio è provvisto di una vasca da 2 mc contenente solo acqua, che viene sostituita indicativamente una volta alla settimana, indirizzando il refluo all'attuale impianto di trattamento chimico/fisico per la depurazione prima dell'immissione in pubblica fognatura nel punto di scarico S8.

Nel medesimo punto di scarico S8, dopo il pozzetto di ispezione PC1 posto a valle idraulica dell'impianto di depurazione chimico-fisico, e prima dell'allaccio nella fognatura comunale, confluiscono anche gli scarichi dei servizi igienici del magazzino di via Costituzione n.138 e le acque meteoriche raccolte dalle caditoie e dai pluviali dei fabbricati adibiti a verniciatura e dello stesso magazzino.

Nel sito, oltre agli scarichi di reflui industriali ed a quelli assimilati quali-quantitativamente agli industriali di cui al successivo Allegato 3, sono inoltre presenti altri 6 punti di scarico, in pubblica fognatura, che non sono oggetto di autorizzazione espressa in quanto sono costituiti da:

- S1, S4, S5 ed S9 scarichi di acque meteoriche "pulite" derivanti dai pluviali e dalle aree cortilive impermeabili esterne dello stabilimento. Per queste acque e per le acque meteoriche che trovano recapito nei punti di scarico S6, S7 ed S8, la Ditta dichiara l'esclusione dal campo l'applicazione della DGR 286/2005 in quanto all'esterno dei fabbricati non sono svolte attività né stoccaggi di materiali che possano dare origine a dilavamento.
- S2 e S3 scarichi di acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento che sono sempre ammesse in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione.

Il punto di scarico S7, che non ha subito modifiche rispetto a quanto autorizzato nel precedente Atto DET-AMB-2024-1893 del 02/04/2024 ed il punto di scarico S10, di nuova introduzione nel presente Atto, entrambi classificati come industriali assimilati quali-quantitativamente ai domestici ed aventi recapito in pubblica fognatura, sono oggetto del successivo Allegato 3 della presente AUA.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto. E' presente anche un pozzo per l'irrigazione del verde.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1, datata ottobre 2024, acquisita al protocollo di Arpae n. 190345 del 22/10/2024.

Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero totale massimo scaricabile è fissato in **35 mc.**
2. Il volume annuo totale massimo scaricabile è fissato in **10.000 mc.**
3. I reflui in oggetto, scaricati in pubblica fognatura ai punti S6 ed S8, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. I pozzetti di ispezione dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovranno essere resi accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. I reflui prodotti e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.

10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppofiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Allegato 3 - Scarichi S7 ed S10 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.

Oggetto del presente allegato sono le acque reflue industriali assimilate quali-quantitativamente alle domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/06 e parte 5 della DGR 1053/03, che trovano recapito in pubblica fognatura nei punto di scarico S7, esistente e già autorizzato, e nel nuovo punto di scarico S10.

Scarico S7

Al punto di scarico S7, recapitante nella pubblica fognatura, sono convogliate le acque reflue del lavandino-lavamani presente nel laboratorio controllo qualità, unitamente alle acque meteoriche ed alle acque reflue domestiche dei servizi igienici in uso agli addetti della zona cataforesi.

Tali acque, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, non sono sottoposte a trattamento depurativo.

I reflui del lavandino-lavamani presente nel laboratorio controllo qualità, classificati come reflui industriali assimilati ai domestici per qualità-quantità, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/06 e parte 5 della DGR 1053/03, erano già stati autorizzati con precedente Atto di AUA DET-AMB-2024-1893 del 02/04/2024 rispetto al quale nulla è cambiato.

Scarico S10

Lo scarico S10 raccoglie le acque reflue di rigenerazione dell'addolcitore e di condensa della caldaia e le acque reflue domestiche dei servizi igienici del nuovo fabbricato di via della Costituzione n.132 dove la Ditta intende trasferire alcune attività che attualmente vengono svolte nei fabbricati adiacenti.

Nel nuovo fabbricato lavoreranno circa 50 addetti distribuiti su due turni giornalieri. Il prelievo idrico stimato per lo stabilimento è di circa 700 mc utilizzati in massima parte (circa l'80%) per i servizi igienici.

Per le acque reflue di rigenerazione dell'addolcitore e di condensa della caldaia non è previsto alcun trattamento depurativo ma è previsto un pozzetto di controllo prima dell'immissione delle stesse nella rete fognaria delle acque nere aziendale. Le acque reflue domestiche invece, prima di confluire nella medesima rete fognaria, saranno trattate mediante fosse biologiche Imhof da 9 A.E.

Nella domanda di modifica di AUA, la Ditta ha richiesto per le acque di rigenerazione dell'addolcitore e di condensa della caldaia l'assimilazione quali-quantitativa alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/06 e parte 5 della DGR 1053/03.

Le acque meteoriche "pulite" dei pluviali e di parte del piazzale, che si originano dal fabbricato di via della Costituzione n.132, per le quali la Ditta dichiara l'esclusione dal campo di applicazione della DGR 286/2005, sono recapitate in pubblica fognatura separatamente nel punto di scarico S9 e, non essendo oggetto di autorizzazione espressa, non sono ricomprese nel presente Atto;

Prescrizioni:

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitanti **ai punti di scarico S7 ed S10**, la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. I reflui in oggetto, scaricati in pubblica fognatura al punto di **scarico S7**, dovranno rispettare, al pozzetto individuato per il controllo, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.

3. I reflui in oggetto, scaricati in pubblica fognatura al punto di **scarico S10**, dovranno rispettare, al pozzetto individuato per il controllo, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
4. La Ditta dovrà trasmettere a Iren Acqua Reggio s.r.l. Gestore SII, ad Arpae e al Comune di Fabbrico, **entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione**, un certificato analitico dei reflui assimilati scaricati in pubblica fognatura al punto di **scarico S10**, che dimostri il **rispetto i limiti di cui alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003**, al pozzetto di controllo.
5. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, **per uno solo o per entrambi i punti di scarico S7 ed S10**, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
6. I pozzetti individuati per il controllo degli **scarichi S7 ed S10** devono essere situati a monte idraulico della confluenza delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche e devono essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
7. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
8. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
9. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
10. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
11. I manufatti a servizio degli scarichi idrici ed i sistemi adottati per il trattamento dei reflui dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
12. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.grupporen.it, a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai precedenti punti 2 e 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento. L'attività svolta dalla Ditta e l'intervento in progetto risultano pertanto acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.